

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

SALERNI DAMIZIA RITACCO ANGELELLI

Viale Carso, 23 - Roma 00195

Via Cesare Battisti, 8 – Milano 20122 Palazzo Lampedusa - Via di Lampedusa, 23– Palermo 90133
Avv. Arturo Salerni - Avv. Maria Rosaria Damizia - Avv. Mario Antonio Angelelli *Patrocinanti in Cassazione* - Avv. Aldo Ritacco
Avv. Francesca De Liberato - Avv. Silvia Narducci - Avv. Mariantonietta Viteritti - Avv. Carmelo Deiana - Avv. Valentina Paolini
Avv. Luca Santini *Patrocinante in Cassazione* - Avv. Maria Rosaria Farina - Avv. Annamaria Vitelli - Avv. Andrea Vitale - Avv. Tamara D'Agostini
Avv. Lorenzo Tardella - Avv. Cosimo Alvaro - Abogada Francesca Di Napoli - Avv. Elio Zappone - Dott. Silvia Calderoni - Dott. Alessio Donato

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Amministrazione Generale Del Personale e dei Servizi

capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it

e alle OO.SS.

Fp CGIL posta@fpcgil.it

CISL FP fp@cisl.it

UIL PA uilpa@uilpa.it

CONFSAL – UNSA info@confsal.it

INTESA FP info@confintesafp.it

La presente per espresso incarico della mia assistita Daniela Mencarelli, nella sua qualità di Legale Rappresentante Nazionale dell'organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, che unitamente sottoscrive.

Con comunicazione dell' 8.5.2018 prot. n. 54202/2018 a firma del Capo Dipartimento Luigi Ferrara nota contenente convocazione per oggi 14 maggio ore 14,30 rivolta alle sole organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL-UNSA e INTESA FP, con all'o.d.g. FUA 2017 e varie ed eventuali.

Da tale incontro e dalla precedente comunicazione è stata esclusa la U.S.B. P.I., organizzazione maggiormente rappresentativa nel comparto di contrattazione collettiva Funzioni Centrali e nell'Amministrazione, e soggetto titolato alla partecipazione alla negoziazione collettiva nel medesimo comparto.

E' assolutamente ingiustificata l'esclusione dell'organizzazione sindacale da me assistita.

E ciò per le ragioni che seguono riferite alla mancata sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018, ed in particolare con riguardo alla formulazione degli artt. 4 e dell'art. 7 del c.c.n.l. suddetto.

Tel. 063722328 (5 linee) - Fax 063723198

e-mail: segreteria@studiocarso23.it

partita I.V.A. 04327521003

All'esito di una lunga trattativa - a cui anche l'organizzazione da me rappresentata ha attivamente partecipato - è stata siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, a cui la Unione Sindacale di Base non ha ritenuto di poter aderire.

Il c.c.n.l. nella formulazione degli articoli contenuti nel Titolo II Capo I, sul "*sistema delle relazioni sindacali*" appare illegittimo sia per quanto attiene le previsioni relative ai soggetti sindacali a partecipare alla contrattazione integrativa che con riguardo ai soggetti titolari di diritto all'informazione, al confronto ed alla partecipazione all'organismo paritetico per l'innovazione.

La clausola contenuta nell'art. 7 comma 3 del citato c.c.n.l., nonché le altre norme del medesimo Capo che ad essa rinviano, anche con riguardo alla estensione delle materie cui la detta clausola si applica, è in assoluto contrasto con norme imperative di rango costituzionale.

Al riguardo va fatto presente che l'articolo 40, comma 3 bis, del Testo Unico del Pubblico Impiego prevede che la contrattazione integrativa "*si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni*". Prevede lo stesso articolo 40, al comma 3, che la contrattazione integrativa avvenga "*in coerenza con il settore privato*".

Il c.c.n.l. comparto Funzioni Centrali 2016/18 conseguentemente dedica un articolo (il 7) a disciplinare la "*contrattazione collettiva integrativa: soggetto, livelli e materie*", prevedendo che "*i soggetti titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica*" sono i soli "*i rappresentanti sindacali di categoria firmatari del presente CCNL*".

Ebbene tale testo, sebbene sostanzialmente identico a quello delle precedenti stesure, appare illegittimo. In esso non si tiene conto del fatto (presumibilmente per errore materiale) che sulla materia è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 231/13. In tale pronuncia la Consulta ha affermato che escludere le Organizzazioni sindacali le quali - dotate della richiesta rappresentatività - abbiano partecipato al tavolo delle trattative per il solo fatto di non aver esse condiviso il testo contrattuale proposto dalla controparte conduce a tre contemporanei esiti di anticostituzionalità. E con sentenza additiva la Corte ha posto quale ulteriore principio cardine del nostro ordinamento la "*illegittimità costituzionale*" dell'esclusione dalle prerogative sindacali di tutte quelle O.O.S.S. che "*pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori*". Ed infatti la Consulta afferma come l'esclusione di "*un soggetto maggiormente rappresentativo a livello*

